

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1192 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2022

che istituisce misure per eradicare gli organismi nocivi *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens e prevenirne la diffusione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, lettere da a) a h),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2031 costituisce la base della legislazione dell'Unione sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Poiché tale regolamento istituisce una nuova serie di norme, esso abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2022, diversi atti basati sulle precedenti norme del settore.
- (2) Uno di tali atti abrogati è la direttiva 2007/33/CE del Consiglio ⁽²⁾, che stabilisce misure contro i nematodi a cisti della patata, ovvero gli organismi nocivi *Globodera pallida* (Stone) Behrens (popolazioni europee) e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens (popolazioni europee) («gli organismi nocivi specificati»).
- (3) Inoltre, dall'adozione di tale direttiva, sono intervenuti nuovi sviluppi tecnici e scientifici riguardanti la biologia e la distribuzione degli organismi nocivi specificati, e sono stati elaborati nuovi metodi di prova per rilevarli e identificarli, nonché metodi per eradicarli e prevenirne la diffusione.
- (4) È pertanto opportuno adottare nuove misure per le piante di *Solanum tuberosum* L., escluse le sementi («le piante specificate»), al fine di eradicare gli organismi nocivi specificati nei siti di produzione infestati qualora ne sia stata riscontrata la presenza nel territorio dell'Unione e prevenirne la diffusione. Talune misure di cui alla direttiva 2007/33/CE, in particolare quelle relative all'individuazione e alla prevenzione della diffusione degli organismi nocivi specificati, sono tuttavia ancora adeguate e dovrebbero pertanto essere previste.
- (5) Le autorità competenti dovrebbero effettuare indagini ufficiali per individuare la presenza degli organismi nocivi specificati innanzitutto nel sito di produzione in cui le piante specificate, destinate al reimpianto, o le patate destinate alla produzione di tuberi da impianto, devono essere piantate o immagazzinate. Le norme relative a tali indagini mirano a garantire l'identificazione e, se necessario, l'eradicazione degli organismi nocivi specificati, qualora ne sia riscontrata la presenza.
- (6) È opportuno che le norme sulle suddette indagini ufficiali comprendano disposizioni relative al campionamento e alle prove per rilevare la presenza degli organismi nocivi specificati, effettuati tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici.
- (7) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di derogare alle norme su tali indagini ufficiali a determinate condizioni e in aree definite dall'autorità competente, anche, se del caso, nell'intero territorio dello Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 12).

